



**PROVINCIA DI BRINDISI**  
*Servizio Ambiente ed Ecologia*

**PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE DI AUTORIZZAZIONE**

**n. 69 DEL 26-06-2020**

Oggetto: Solar Italy VIII srl - Valutazione Impatto Ambientale per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 35 MWp in agro di Farnavilla Fontana e delle relative opere di connessione ricadenti in Villa Castelli

## IL DIRIGENTE DELL' AREA 4 AMBIENTE E MOBILITA' DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

### Premesso che

- con nota prot. n. 12893 del 15/04/2019 la società in indirizzo presentava istanza di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 35 MWp in agro di Francavilla Fontana e delle relative opere di connessione ricadenti in Villa Castelli, successivamente regolarizzata con nota in atti al prot. n. 19323 del 13/06/2019;
- con nota prot. 20477 del 24/06/2019 è stato comunicato l'avvio del procedimento, è stata convocata per il 18/09/2019 la seduta della Conferenza di Servizi per la valutazione del progetto di cui in oggetto e tutta la documentazione presentata dal proponente è stata pubblicata sul sito internet della Provincia di Brindisi;
- come desumibile dal verbale trasmesso con nota prot. n. 28667 del 23/09/2019, la Conferenza di Servizi nella seduta del 18/09/2019 ha avanzato richiesta di documentazione integrativa;
- in data 22/01/2020 si è tenuta la seconda seduta della Conferenza di Servizi in questione la quale, come da verbale trasmesso con nota prot. n. 2661 del 28/01/2020, avendo rilevato che il proponente non aveva dato riscontro in maniera esaustiva rispetto a quanto richiesto nella precedente seduta, ha assegnato 30 giorni al proponente per dare completo riscontro alle richieste di integrazioni avanzate dagli Enti interessati;
- con nota prot. n. 6066 del 26/02/2020 questo Servizio ha convocato per il 06/05/2020 la seduta della Conferenza di Servizi per la valutazione del progetto di cui in oggetto; in detta nota si faceva presente che restava in capo alla società in indirizzo l'onere di verificare di aver dato completo riscontro alle richieste di documentazione e in difetto provvedere a fornire il completo riscontro entro 15 giorni dal ricevimento della stessa nota;
- da ultimo con nota prot. n. 9687 del 07/04/2020, il proponente ha dato completo riscontro a quanto richiesto dagli Enti interessati e ha presentato le proprie osservazioni ai pareri pervenuti;
- con nota prot. n. 9731 del 08/04/2020 questo Servizio, in ragione dell'emergenza sanitaria in corso, faceva presente che la Conferenza di Servizi, convocata per il 06/05/2020, era da intendersi indetta, ai sensi dell'art. 14-bis della L.241/1990, in modalità asincrona;
- con nota prot. n. 12587 del 18/05/2020, questo Servizio, ai sensi dell'art. 10-bis della LEGGE 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*", nel ritenere definitivamente conclusi i lavori della conferenza di servizi, sulla base dei pareri acquisiti e valutati di peso prevalente quelli non favorevoli, comunicava i motivi ostativi per il positivo accoglimento della domanda di cui in oggetto;
- con nota prot. n. 13834 del 29/05/2020 il proponente presentava le proprie osservazioni al suddetto preavviso di rigetto;
- dalla documentazione complessivamente prodotta dal proponente si evince quanto segue:
  - il proponente intende realizzare un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica della potenza di circa 35 MWp in agro di Francavilla Fontana (BR) in Località Perito e delle relative opere connesse ricadenti anche in territorio di Villa Castelli (BR). Ai fini del collegamento dell'impianto fotovoltaico alla SE Villa Castelli, il progetto prevede la realizzazione di una sottostazione elettrica, da collegare così come indicato nella STMG. Il suolo sul quale sarà realizzata è individuato catastalmente alla particella 189 del foglio 6 del Comune di Villa Castelli (BR). Il suolo sul quale sarà realizzato l'impianto fotovoltaico è catastalmente individuato alla particella 1 del foglio 151; particella 1 (parte) del foglio 163; particelle 70, 71, 72 del foglio 130; e particelle 33

e 62 del foglio 143; tutte del Comune di Francavilla Fontana (BR). Globalmente ricopre una superficie di circa 49,62 ettari così ripartiti:

- a. area 1, circa 24,74 ettari;
- b. area 3, circa 13,49 ettari;
- c. area 4, circa 11,38 ettari.

- il cavidotto di collegamento tra l'impianto fotovoltaico e la sottostazione elettrica si estenderà, per circa 10 km, nei territori di Francavilla Fontana e Villa Castelli;
- in attuazione della Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia del 16 giugno 2014, n. 162 "*D.G.R. n. 2122 del 23/10/2012 - Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale. Regolamentazione degli aspetti tecnici e di dettaglio*" il proponente ha previsto un intervento di imboscamento oltre che le misure di mitigazione di cui al progetto.

**Richiamato quanto rappresentato da questo Servizio con nota prot. n. 12587 del 18/05/2020:**

- nell'ambito della Conferenza di Servizi, anche a seguito delle osservazioni presentate dal proponente, da ultimo con nota prot. n. 9687 del 07/04/2020, gli Enti interessati hanno espresso i pareri definitivi come di seguito riportati:
  - l'Autorità di Bacino della Regione Puglia, con nota prot. n. 1311 del 22/01/2020 esprime parere di compatibilità al PAI alle prescrizioni ivi riportate;
  - il Dipartimento Agricoltura della Regione Puglia, con nota prot. n. 69147 del 01/10/2019, esprime parere non favorevole per le motivazioni ivi riportate;
  - ARPA DAP Brindisi, con nota prot. n. 23033 del 15/04/2020, esprime parere favorevole in relazione ai punti per i quali il proponente ha dato completo riscontro e rappresenta la necessità di provvedere a modificare la struttura del piano di monitoraggio ambientale;
  - il Comune di Francavilla Fontana, rivedendo il parere precedentemente espresso, da ultimo ha espresso parere negativo come di seguito riportato:
    - con nota prot. n. 6249 del 05/02/2020 il Comune esprime parere favorevole alla proposta di intervento in oggetto relativamente alla verifica di compatibilità urbanistica del progetto ai sensi del Piano Urbanistico Generale adottato e del Programma di Fabbricazione approvato;
    - successivamente, con nota prot. n. 17925 del 28/04/2020, il Comune ritiene di dover rivedere il parere di cui sopra ed esprime definitivamente parere non favorevole, tra l'altro, stante l'incompatibilità del progetto alle invarianti strutturali del PUG adottato e preso atto della rilevante incompatibilità paesaggistica, ampiamente analizzata e motivata nel parere espresso dal Dipartimento, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio – Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia;
  - il Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia, con nota n. 393 del 21/01/2020 esprime parere non favorevole in quanto l'intervento risulta nel complesso in contrasto con le linee guida elaborato 4.4.1 "*Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile*" del PPTR e con gli obiettivi di qualità predisposti dalle specifiche normative d'uso di cui all'Elaborato 9 (Campagna Brindisina) - Sezione C2 dello stesso; successivamente con nota prot. n. 3580 del 06/05/2019, in riscontro alle osservazioni presentate dal proponente, conferma il parere non favorevole all'intervento, già espresso con nota prot. n. AOO\_145\_393 del 21/01/2020, in quanto ritiene che lo stesso comporti pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi e contrasti con quanto previsto dalla Sezione C2 della Scheda d'Ambito della Campagna Brindisina, nei suoi Obiettivi di Qualità Paesaggistica e Territoriale e nella normativa d'uso;

- il Settore Risorse Idriche della Regione Puglia, con nota prot n. 12653 del 14/10/2019, rappresenta che nulla osta alla realizzazione dell'intervento in questione limitatamente alla compatibilità al PTA;
- RFI, con nota in atti al prot. n. 10480 del 21/04/2020 esprime parere favorevole;
- TERNA, con nota in atti al prot. n. 9706 del- 08/04/2020 rilascia il proprio benestare;
- il Comune di Villa Castelli, nel cui territorio ricadono parte delle opere di connessione, con nota prot. n. 819 del 21/01/2020 rilascio il proprio nulla osta alla realizzazione del progetto;
- 
- pertanto gli Enti deputati alla tutela paesaggistica e del territorio, parte integrante e sostanziale della valutazione degli impatti ambientali, hanno espresso il proprio argomentato dissenso assumendo una posizione prevalente rispetto ai pareri espressi dagli altri enti;
- in riferimento a detti pareri negativi si richiamano le disposizioni dalle NTA del PPTR nella parte in cui viene stabilito che:
  - ai sensi del comma 4 dell'art. 91 delle NTA del PPTR l'accertamento di compatibilità paesaggistica, ha valore di parere obbligatorio e vincolante, è atto autonomo e presupposto al rilascio del titolo legittimante l'intervento urbanistico-edilizio;
  - ai sensi dell'art. 89 delle NTA del PPTR i provvedimenti di cui al comma 1 relativi ad interventi assoggettati anche alle procedure di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA sono rilasciati all'interno degli stessi procedimenti nei termini da questi previsti;
- pertanto, avendo tutti gli enti competenti ad esprimersi in merito alla compatibilità paesaggistica dell'intervento in questione, oltre che al rilascio del provvedimento finale di accertamento (Comune di Francavilla Fontana, Sezione Tutela e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia e Assessorato all'Agricoltura), espresso il loro argomentato parere non favorevole, allo stato si ritiene che non vi siano i presupposti affinché il provvedimento finale di VIA possa considerarsi quale provvedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica e, ancor più, non vi siano i presupposti per considerare in senso più generale soddisfatta la condizione di compatibilità paesaggistica dell'intervento in questione.

**Considerato che:**

- gli impatti sull'ambiente derivanti dalla realizzazione dell'esercizio dell'impianto in questione, come desumibile dai pareri espressi dagli Enti interessati, sono i seguenti:
  - la presenza di altri campi fotovoltaici nelle vicinanze rispetto a quello proposto, fa sì che il campo in questione genererebbe ulteriore artificializzazione dei luoghi nelle loro componenti strutturali e percettive;
  - con riferimento alle componenti antropiche e storico/culturali, e in particolare le componenti dei paesaggi rurali, il progetto compromette la conservazione dei paesaggi rurali storici e la trama agraria che nell'area di intervento, mediante alternanza di colture orticole, uliveto, frutteto, vigneto e seminativi, ha generato il mosaico agricolo tipico della campagna brindisina; le stesse direttive contenute nella Sezione C2 della Scheda d'Ambito della Campagna Brindisina prevedono che i soggetti pubblici e privati, nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale, come quello in esame, adottino *“misure per contrastare la proliferazione delle serre e di altri elementi di artificializzazione delle attività agricole intensive con particolare riferimento ... omississ.. alle opere di rilevante trasformazione territoriale, quali i fotovoltaici al suolo che occupano grandi superfici”*;

- in riferimento alle componenti visivo percettive, il campo fotovoltaico in progetto altera le componenti e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura delle figure territoriali d'ambito interessate;
- il campo compromette la struttura estetico/percettiva, dei paesaggi della Campagna Brindisina interessati dall'intervento in quanto immediatamente percepibile dalla "strada a valenza paesaggistica sp 50 ex ss 603" a distanza di circa 1 Km, nonché della strada statale 7, dal Regio Tratturo Martinese e dalla ferrovia Grottaglie-Francavilla Fontana da cui dista pochissimi metri;
- il parco fotovoltaico comporterebbe un'ulteriore sottrazione di suolo andando a modificare non solo gli attuali assetti culturali ma l'omogeneità di un paesaggio altrimenti occupato da vegetazione naturale o ad uso agricolo;
- il fotovoltaico con le relative opere annesse andrebbe ad incidere sulla giacitura della maglia agricola tanto più in ragione del fatto che il progetto ricade in aree agricole destinate, anche solo potenzialmente, alle produzioni di qualità e che il territorio in cui è immerso il progetto in questione è interessato da produzioni agricole di particolare qualità e tipicità;
- il proponente ha previsto quale misura di compensazione e mitigazione la realizzazione di un'area a Bosco di estensione pari a circa 12,5 ettari.

**Considerate** altresì le controdeduzioni del proponente, presentate con nota prot. n. 13834 del 29/05/2020:

- in relazione al parere negativo espresso dalla sezione Valorizzazione del Territorio e del Dipartimento Agricoltura della Regione Puglia:
  - il proponente rappresenta che in relazione alle normative d'uso di cui alla sezione C2 delle schede d'ambito, come esplicitamente sancito dall'articolo 6 delle NTA del PPTR le suddette disposizioni non rappresentano prescrizioni immediatamente vincolanti e cogenti, bensì si traducono in meri consigli e orientamenti che gli enti preposti all'accertamento di compatibilità devono seguire nell'effettuare la valutazione dei progetti presentati dai privati;  
*In relazione a tali osservazioni tuttavia l'Ufficio procedente ritiene di poter rilevare che il Servizio Regionale competente ha effettuato un'estesa analisi degli impatti del progetto in questione con tutte le componenti paesaggistiche presenti deducendone, come sopra riportato, l'incompatibilità paesaggistica non sulla base di elementi puntuali di interferenza ma sulla base di un'analisi di contesto; il riferimento alle suddette linee guida riportato dal Servizio Regionale, infatti, risulta finalizzato a chiarire le basi normative poste a fondamento dell'estesa disamina paesaggistica riportata oltre che il supporto programmatico/normativo del medesimo parere negativo espresso; si ritiene pertanto, che il parere dell'Ufficio Regionale competente risulta appropriato nella misura in cui rende efficacia immediata e cogente alle suddette linee guida;*
  - il proponente ritiene, inoltre, che la circostanza che l'impianto in questione non ricade all'interno di "aree non idonee" di cui al DM 10/09/2010 sia sufficiente a ritenere soddisfatta la condizione di compatibilità ambientale;  
*anche in relazione a tale osservazione l'Ufficio procedente ritiene doveroso precisare che laddove la ratio della norma citata fosse stata quella di dichiarare la compatibilità ambientale di un progetto sulla base della sola localizzazione in aree idonee giammai il legislatore avrebbe al contempo ritenuto necessario assoggettare detta tipologia progettuale ad una procedura di verifica delle compatibilità ambientale di cui alla parte II del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii; preme rilevare a riguardo che gli Enti interessati non hanno lamentato interferenze puntuali ed hanno basato il proprio parere su un'estesa e approfondita analisi di contesto; a riguardo va*

*precisato che il Servizio Agricoltura della Regione Puglia non lamenta la presenza di colture di pregio sul sito d'intervento ma fa riferimento alle "aree agricole" in cui è immerso il progetto in questione il quale è interessato da produzioni agricole di particolare qualità e tipicità;*

- la società proponente, al fine di ottenere la riapertura del procedimento dichiara di non essere stata per tempo portata a conoscenza del parere espresso dal Servizio Agricoltura; si precisa a riguardo che questo Servizio ha trasmesso alla società proponente il suddetto parere con nota prot. n. 38280 del 13/12/2019.
- in relazione al parere negativo espresso dal Comune di Francavilla Fontana:
  - in merito alle osservazioni mosse dal proponente al parere definitivo non favorevole espresso dal Comune di Francavilla Fontana l'Ufficio precedente ritiene che risulta assorbente quanto sopra riportato in relazione al parere espresso dalla sezione valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia in quanto il Comune interessato, a prescindere dalle interferenze puntuali eventualmente presenti, ritiene che il progetto in questione, sia caratterizzato da una rilevante incompatibilità paesaggistica condividendo le motivazioni addotte dal servizio regionale competente;
- in relazione alla lamentata assenza del bilanciamento degli interessi si richiama quanto rappresentato a più riprese dagli Enti interessati riguardo all'area in questione che risulta interessata da diverse iniziative imprenditoriali connesse allo sfruttamento delle energie rinnovabili; detto richiamo si ritiene sufficiente a chiarire che il territorio interessato ha già saturato la propria capacità di carico; si riporta che l'Indice di Pressione Cumulativa calcolato dal proponente, di cui alla DGR 2122/2012 e Determinazione 162/2014, è pari a circa 1,63%; pertanto, atteso che l'indice calcolato è prossimo alla soglia massima, pari al 3% secondo la DD 162/2014, il quale va inteso come strumento indicativo al fine di valutare la presenza di impatti cumulativi, le considerazioni in relazione alla capacità di carico sollevate dagli Enti interessati devono essere prese in considerazione e considerate rilevanti ai fini della valutazione complessiva degli impatti.

Per tutto quanto sopra premesso, rilevato e considerato

### **Visti**

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e s.m.i., che disciplina, nella Parte Seconda, Titolo III le procedure per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per la verifica di assoggettabilità a VIA;
- il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- la Legge Regionale 12.04.2001 n. 11, "Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale", e successive modifiche, che disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e definisce le competenze in materia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2614 del 28/12/09 avente ad oggetto la "Circolare esplicativa delle procedure di VIA e VAS ai fini dell'attuazione della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/06 come modificato dal D.Lgs. n. 04/08";
- la L.R. n. 17/2007 e s.m.i. recante "Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale" con la quale, tra l'altro, entra in vigore l'operatività della delega alle Province delle funzioni in materia di procedura di VIA e in materia di valutazione di incidenza così come disciplinate dalla L.R. n. 11/01;
- il Regolamento Provinciale per la disciplina del Rilascio delle Autorizzazioni e dei Controlli in Materia Ambientale, nonché il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi provinciali;
- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 con il quale sono stati attribuiti ai dirigenti le funzioni e responsabilità in materia di provvedimenti di autorizzazione, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- il Decreto del Presidente della Provincia n. 8 del 25/02/2020 con il quale sono state affidate, al Dott. Pasquale Epifani, le funzioni dirigenziali dell'Area 4 - Settore Ambiente ed Ecologia.

Considerata la premessa quale parte sostanziale e integrante del presente provvedimento si

**E S P R I M E**

**giudizio NON favorevole** di compatibilità ambientale per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 35 MWp in agro di Farnavilla Fontana e delle relative opere di connessione ricadenti in Villa Castelli presentato dalla società Solar Italy VIII srl.

Il presente provvedimento preclude la realizzazione e l'esercizio dell'impianto in questione.

Il presente provvedimento verrà pubblicato per intero sul sito web della Provincia di Brindisi e verrà notificato agli Enti interessati.

Si attesta che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che possano determinare censure per violazione delle norme sulla protezione dei dati personali, di cui al D. Lgs. n. 196/03.

Avverso il presente provvedimento è ammesso entro 60 giorni ricorso al T.A.R. competente e ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Pasquale Epifani

firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai  
sensi dell'art. 3, c.2, D.Lgs. n. 39 del 1993

Il sottoscritto, Responsabile del Procedimento, dichiara che in merito alla relativa istruttoria della pratica non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione dal procedimento.

Brindisi, 26/06/2020

Il Responsabile del Procedimento

Dott. D'Urso Oscar Fernando

\* firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai  
sensi dell'art. 3, c.2, D.Lgs. n. 39 del 1993

Il sottoscritto, Dirigente competente ad adottare l'atto, dichiara che in merito al relativo procedimento non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione dal procedimento e dall'adozione del presente atto.

Brindisi, 26/06/2020

Il Dirigente del Servizio

Dott. Pasquale Epifani

\* firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai  
sensi dell'art. 3, c.2, D.Lgs. n. 39 del 1993